



Stabilimento

Requisito per l'iscrizione al registro nazionale elettronico - REN

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1071, legge 4 aprile 2012, n. 35, decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291

Il requisito dello stabilimento consiste in una dichiarazione riguardante la **sede effettiva e stabile** in Italia, dove si conservano i documenti societari, e la sede operativa (officina), in cui **l'azienda** effettua la manutenzione dei propri veicoli.

Tale requisito deve essere dimostrato da tutte le imprese, che esercitano l'attività di autotrasporto con **autoveicoli superiori a 1,5 tonnellate**.

Ai sensi del decreto dirigenziale 25 gennaio 2012 il requisito dello stabilimento è soddisfatto alle seguenti condizioni:

- l'impresa dispone di una **sede effettiva e stabile** nel territorio dello Stato
- l'impresa dispone di **almeno un autoveicolo** (una volta ottenuta l'autorizzazione)
- l'impresa svolge in modo effettivo e continuativo le attività relative ai veicoli presso una **sede operativa**.

Lo stabilimento consiste nella **sede amministrativa**, costituita da uno o più locali, che può coincidere con:

- la residenza anagrafica del titolare (imprese individuali)
- la sede legale o una sede amministrativa diversa dalla sede
- la residenza anagrafica di un legale rappresentante (soc. persone o s.r.l. a socio unico se l'amministratore è l'unico socio)
- un domicilio fiscale presso un commercialista o consulente del lavoro

Presso la **sede amministrativa** sono conservati:

- i documenti contabili
- i documenti fiscali
- i documenti di gestione del personale

presso la stessa **sede amministrativa** o presso **una sede operativa** sono conservati

- i documenti e dati relativi ai tempi di guida e riposo dei conducenti
- i documenti di trasporto (es. licenza comunitaria)

(anche presso l'associazione provinciale di categoria o presso l'impresa di consulenza o presso il consorzio che gestisce l'attività di autotrasporto per l'impresa)

La **manutenzione ordinaria dei veicoli in uso** è svolta in alternativa da propri dipendenti **nella sede operativa** oppure presso un'**officina di riparazioni esterna** (ad esclusione della manutenzione straordinaria e ordinaria di veicoli in garanzia). Imprese consorziate con un consorzio operativo possono indicare anche l'officina del consorzio o della cooperativa di appartenenza.

Le modifiche del luogo di stabilimento, di conservazione dei documenti o di manutenzione dei veicoli devono essere comunicati entro 30 giorni all'Ufficio pianificazione trasporto merci. L'impresa dovrà compilare una dichiarazione sostitutiva.

Importante: Nel caso in cui l'Ufficio Motorizzazione constati che non è più soddisfatto il requisito di stabilimento, procederà alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

